



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n. 40

Del 18/11/2015

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: << Approvazione Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche Affissioni>>

l'anno Duemilaquindici, addì diciotto del mese di Novembre
alle ore 20:00 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il
Consiglio con avvisi, prot. n. 33238 del 12/11/2015, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 29/10/55
il giorno 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) FIORENZA SANDRA	X	
3) LEONARDI SALVATORE	X	
4) BONO ADA MARIA GRAZIA	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) SCIACCA DARIO SEBASTIANO	X	
17) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
18) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
19) SCUDERI GIANPIERO	X	
20) SAPIENZA CARMELO	X	

Presenti	Assenti
20	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
Competenze _____ Art. _____ Cod. _____ Spese per _____ Cap. _____
Somma stanziata € _____
Aggiunta per storni € _____
Dedotta per storni € _____
Impegni assunti € _____
Fondo disponibile € _____
Visto ed iscritto al n. _____ de
Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di € _____

Addi _____
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Iraci Sareri dott.ssa Laura
Partecipa il Segretario Scarcella dott. Vincenzo
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri Bono - Trovato - Gullotto

Sezione ordinaria.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche Affissioni >>;
- Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino la quale relaziona in modo ampio e dettagliato;
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri Sapienza, Rannone, Trovato, Calvagno e nuovamente il Dirigente Rag. Tumino;
- Dato atto che la prima C.C.P. ha presentato un emendamento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto con pareri favorevoli da parte del Dirigente Fiscalità Locale, del Dirigente Settore Finanze Rag. Privitera Benfatto e del Segretario Comunale dott. Scarcella;
- Si dà atto che il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l'emendamento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto che viene approvato all'unanimità dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti;
- Visti i verbali della prima C.C.P. n. 4 del 13/11/2015, n. 5 del 16/11/2015 e n. 6 del 17/11/2015;
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Si dà atto che il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto, per come emendata, che viene votata all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<Approvazione Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche Affissioni>>



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale 00453970873

Fax 095 7410717

SETTORE TRIBUTI

UFFICIO Pubblicità

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche Affissioni.

ELENCO ALLEGATI quale parte integrante :
REGOLAMENTO

Il 28/10/2015

L'UFFICIO PROPONENTE

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Reg. Rosanna Tumino

Da inserire nell'ordine del giorno _____

IL SINDACO

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio nella adunanza del
18/11/2015 con deliberazione n° 40

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

_____ L'UFFICIO SEGRETERIA

Il _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

_____ FAVOREVOLE _____

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Data Reg. Rosanna Tumino IL RESPONSABILE

28/10/2015 _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

_____ **NON COMPORTE IMPEGNO DI SPESA** _____
_____ **NE' RIDUZIONE DI ENTRATA** _____

Data 28/10/2015 IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

Data 29/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
COMP/RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____
Variazione in aumento € _____
Variazione in diminuzione € _____
Stanziamiento aggiornato € _____
Somme già stanziate € _____
SOMMA DISPONIBILE € _____

Data _____ IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI

PREMESSO che il D.lgs. 15.11.1993 n. 507e ss.mm.ii. disciplina, agli artt. da 1 a 37 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il diritto dovuto per le Pubbliche Affissioni;

RITENUTO che in forza dell'art. 3, Capo I del cit. Decreto legislativo, questo Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

CONSIDERATO CHE con il predetto regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione alle esigenze di pubblico interesse, determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, nonché la modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ed i criteri per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti; stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di carattere commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette;

RICHIAMATE la delibera di Commissione straordinaria n. 543 del 22.10.1994 di approvazione del Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni e la successiva Delibera di C.S. n. 37 del 5.9.2003 di modif. dell'art. 25, commi 2,3,4 del predetto Regolamento;

RICHIAMATA la delibera di Commissione Straordinaria n° 118 del 13.9.2004 di approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

RILEVATO che nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del Regolamento attualmente in vigore e la data odierna, il legislatore è intervenuto, (nello specifico con la L. 27.12.2006 n. 296; con il D.L. n. 83 del 26.6.2012 conv. con modif. in L. 134 del 7.8.2012) per modificare la disciplina normativa del tributo che qui rileva;

RILEVATO che la modifica apportate riguardano elementi non marginali del tributo stesso, con particolare riguardo al pagamento dell'Imposta, gli accertamenti, le esenzioni dell'imposta e le riduzioni, gli oneri per la rimozione dei manifesti, gli spazi e le esenzioni;

TENUTO CONTO pertanto che il Regolamento Comunale attualmente in vigore non rispecchia più il dettato normativo. Pur se le norme divenute in contrasto con la disciplina legislativa si intendono automaticamente abrogate o modificate, è indubbio che la stratificazione normativa intervenuta rende poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tributari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata consultazione quale è il regolamento comunale.

CONSIDERATO che è doveroso da parte dell'Amministrazione comunale porre il cittadino nelle condizioni migliori per adempiere ai propri obblighi tributari facilitandone al massimo l'espletamento con strumenti di facile ed immediata consultazione;

CHE l'approvazione del nuovo regolamento si rende conveniente anche per proporre dei correttivi in base alle esperienze applicative di questi ultimi anni;

RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla stesura di un nuovo regolamento comunale che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, provvedendo nel contempo ad abrogare il precedente;

-DATO ATTO che eventuali istanze di rilascio dell'autorizzazione per la collocazione sul territorio comunale, di impianti pubblicitari per l'effettuazione di affissioni diretta di manifesti e simili, inoltrate prima dell'adozione del presente Regolamento e in assenza di disponibilità nel PGI adottato in vigore della precedente normativa, non possono essere oggetto di valutazione, considerato che detti strumenti rappresentano il necessario presupposto per procedere alla predetta valutazione.

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Settore Tributi, in collaborazione con i Responsabili dei Settori Urbanistica e P.M per la parte di loro rispettiva competenza costituita da n. 64 articoli e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della quota massima dei singoli tributi, applicando le disposizioni di legge semplificate degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre*

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il quale prevede che "Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge"

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28.2.2014 in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato pertanto che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del Federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

RITENUTO per le considerazioni sopra esposte che occorre procedere ad approvare il Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità allegato al presente provvedimento quale parte integrante

VISTO il D.L.vo 15.11.1993 n. 507

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

PROPONE

Per i motivi e le ragioni tutte di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, di:

1 - Approvare per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche Affissioni, composto da n. 64 articoli allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2 - Di dare atto che il Regolamento Comunale per la l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con il presente atto, entra in vigore il 01/01/2016.

3 - Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ;

4- Di dare atto che eventuali istanze di rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche e private, inoltrate prima dell'adozione del presente provvedimento, non possono essere oggetto di valutazione.

5- Di dare atto che a far data 1.1.2016 sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati precedentemente, incompatibili con il presente regolamento .

6 - Di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 4033 del 28.2.2014.

7) Di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune il presente regolamento, in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente).

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Reg. Rosanna Tumino





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N° 32 DEL 09/11/2015

Oggi nove Novembre dell'anno duemilaquindici alle ore 18:00 presso lo Studio del dott. Tiziano Gullotto, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei sigg.ri:

- dott Tiziano Gullotto – Presidente del Collegio;
- dott Salvatore Toscano – Componente del Collegio;
- dott.ssa Carmela Ficara – Componente del Collegio

Per trattare il seguente

O.D.G.

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Approvazione Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche affissioni"*.

In riferimento al punto all'o.d.g., esaminata la proposta di delibera sopra indicata trasmessa a questo Organo di Revisione con nota prot. 1592/T del 29/10/2015.

Visti i pareri in ordine alla regolarita' tecnica, alla regolarita' contabile nonche' per la consulenza giuridico amministrativa, espressi dai relativi dirigenti;

Letto l'allegato regolamento composto da 64 articoli.

Esprime

Parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione in oggetto

La seduta viene chiusa alle ore

dott. Tiziano Gullotto – presidente

dott. Salvatore Toscano – Componente del Collegio

dott.ssa Carmela Ficara – Componente del Collegio

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE FISCALITA' LOCALE
Servizio PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18/11/2015



INDICE

Capo I	Disposizioni Generali	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Classificazione del comune</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Gestione del servizio</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Tariffe</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
CAPO II	Imposta Comunale sulla Pubblicità	
<i>Art. 6</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetto passivo</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Modalità applicazione dell'imposta</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Maggiorazione e riduzione di imposta</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Pubblicità luminosa o illuminata</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Dichiarazione d'imposta</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Pagamento dell'imposta</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Pubblicità ordinaria</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Pubblicità effettuata con veicoli</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Pubblicità varia</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Riduzione dell'imposta</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Esenzione dell'imposta</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Contenzioso</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Riscossione coattiva dell'imposta</i>	
CAPO III	Diritto Sulle Pubbliche Affissioni	
<i>Art. 24</i>	<i>Servizio delle pubbliche affissioni – Superficie e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Spostamento degli impianti</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Diritto sulle pubbliche affissioni</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Misura del diritto</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Pagamento del diritto</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Riduzione del diritto</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Esenzione del diritto</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Modalità per le pubbliche affissioni</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Affissioni Dirette</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Contenzioso e procedimento esecutivo</i>	
Capo IV	Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari	
<i>Art. 34</i>	<i>Oggetto</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Criteri generali</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Tipologia di impianti</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Classificazione dei mezzi pubblicitari</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Criteri generali di specificazione</i>	

Art. 39	<i>Classificazione della cartellonistica stradale</i>	
Art. 40	<i>Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili</i>	
Art. 41	<i>Norme di sicurezza per la viabilità</i>	
Art. 42	<i>Zonizzazione</i>	
Art. 43	<i>Edifici monumentali e centro storico "A"</i>	
Art. 44	<i>Zone "B" e "C"</i>	
Art. 45	<i>Zone "D" commerciali - artigianali e direzionali e zone agricole "E"</i>	
Art. 46	<i>Autorizzazioni</i>	
Art. 47	<i>Pubblicità temporanea - Tipologia di autorizzazione</i>	
Art. 48	<i>Documentazione</i>	
Art. 49	<i>Rilascio autorizzazione amministrativa</i>	
Art. 50	<i>Esonero dal rilascio dell'autorizzazione</i>	
Art. 51	<i>Durata, Rinnovo e Voltura dell'autorizzazione</i>	
Art. 52	<i>Decadenza dell'autorizzazione</i>	
Art. 53	<i>Revoca dell'autorizzazione</i>	
Art. 54	<i>Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità</i>	
Art. 55	<i>Manutenzione degli impianti</i>	
Art. 56	<i>Pubblicità abusiva e anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune</i>	
Art. 57	<i>Norme transitorie</i>	
Capo V	Sanzioni Tributarie, Amministrative e Interessi	
Art. 58	<i>Sanzioni tributarie</i>	
Art. 59	<i>Interessi</i>	
Art. 60	<i>Sanzioni amministrative</i>	
Capo VI	Disposizioni Finali	
Art. 61	<i>Pubblicità del regolamento</i>	
Art. 62	<i>Rinvio - abrogazioni</i>	
Art. 63	<i>Entrata in vigore</i>	
Art. 64	<i>Clausola di adeguamento</i>	

CAPO I – Disposizioni generali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e succ. modif..
3. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del comune di San Giovanni La Punta sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero al pagamento di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Giovanni la Punta, la cui popolazione attualmente residente è di n. 22.779 abitanti, rientra nella IV classe impositiva ai sensi dell'art. 2 del Decreto .

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale, normalmente è effettuato dal Comune in forma diretta.;
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 e s.m.i. ovvero in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, c. 3 lett. c) L. 142/90

ART. 4 – TARIFFE

1. L'Imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Decreto, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale .
2. Le tariffe dell'Imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .
3. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dall' 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate anno per anno.

ART. 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Ente locale è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO II - Imposta Comunale sulla pubblicità

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 8 - MODALITA' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto pubblicitario ovvero quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
6. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 9 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 10 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui il carattere e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile d apposta luce che vi si proietta.

ART. 11 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio comunale competente o all'Ufficio del concessionario - se il servizio è in concessione - apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati, le caratteristiche, la durata della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti passivi, di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui con pannelli luminosi o proiezioni di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 12 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposizione è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

ART. 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

2. L'importo del canone di locazione o di concessione, se applicabile, è determinato con apposito regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale, su proposta congiunta del Capo Settore Lavori Pubblici e del Capo Settore Finanze;

ART. 14 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, o il concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogati le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.Lgs. n. 472/97 e succ. modif. ed integr.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 15 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, non previsto dai successivi articoli, l'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura stabilita nell'apposita tariffa.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente, che abbiano durata non superiore a tre mesi, l'imposta si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista annualmente dalla categoria di appartenenza per ogni singolo metro quadrato.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria e nella misura stabilita nell'apposita tariffa.
4. In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al comma 1, per ogni singolo impianto con esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al Capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.
5. Per la pubblicità di cui a commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 16- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria e nella misura stabilita nell'apposita tariffa.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15 u.c. del presente regolamento.
3. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero se vi sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa deliberata dal Comune

6. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

7. Per i veicoli di cui al 3° comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

8. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

9. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura stabilita nell'apposita tariffa

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi l'imposta si applica, per ogni mese o frazione, nella misura stabilita nell'apposita tariffa.

3. Qualora le sopra indicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni, nella misura stabilita nell'apposita tariffa.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

ART. 18 - PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, l'imposta si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura prevista nell'apposita tariffa.

2. La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

3. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale

4. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (qualora consentito), ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta nella misura stabilita nell'apposita tariffa.

5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, l'imposta si applica nella misura stabilita nell'apposita tariffa.

6. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari. Per l'effettuazione di detta pubblicità l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dall'apposita tariffa;

E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità non collocata nelle apposite cassette postali.

E' consentita la pubblicità, anche commerciale, effettuata tramite "consegna a mano" in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali, di categoria, e comunque per spazi e tempi delimitati.

7. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita nell'apposita tariffa.

8. La pubblicità con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, effettuata in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico" può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica ed i festivi;

9. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

10. In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

ART. 19 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1 - La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro, previa presentazione di copia dell'atto costituito e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 20 - ESENZIONE DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b. gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relative all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di

mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del decreto
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del decreto);
- k. la pubblicità realizzata per attività, manifestazioni ed eventi vari organizzati e/o patrocinati dal Comune previa autorizzazione da parte del Sindaco.

ART. 21- CONTENZIOSO

1- Le controversie concernenti i tributi oggetto del presente regolamento sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, competenti per territorio, secondo quanto disposto dai DD.LLgs. 31.12.1992 n. 545 e 546 e succ. modif. ed integr., ai quali si fa espresso rinvio.

ART. 22 - RIMBORSI

1 - Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza: Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2 - Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del tasso di interesse legale a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento .

3 - Non si fa luogo al rimborso per importi uguali o inferiori ad € 10,33.

ART. 23 - RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

1 - La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 602/73 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2 - Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III - Diritto sulle pubbliche affissioni

ART. 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI- SUPERFICIE E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del Decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

3. A norma dell'art. 3, comma 3, del D.l.vo 15.11.1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni è determinata nella misura di mq. 66,5 per ogni mille abitanti, (e quindi non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti, così come previsto dall'art. 18 comma 3 del Decreto), considerato che il numero della popolazione residente ammonta complessivamente a n. 22.779 unità, la superficie complessiva da destinare alle affissioni è di mq. 1.509,30, da ripartire nel modo seguente:

A) La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale, è determinata nella misura del 3% della superficie complessiva, per un totale di mq: 45,27, comprendente anche le affissioni per annunci funerari;

B) La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale, è determinata nella misura del 25 % della superficie complessiva, per un totale di mq. 377,32;

C) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni dirette, effettuata direttamente da soggetti privati, è determinata nella misura del 72 % della superficie complessiva, per un totale di mq: 1.086,69

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 495/92 e succ.modif., ed integr., nonché dal Piano Generale degli Impianti, che oltre a fornire la loro puntuale definizione, prevede specificatamente criteri generali e determinate condizioni per la messa in opera dei relativi supporti.

ART. 25 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionistici qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.

2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

ART. 26 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART. 27 - MISURA DEL DIRITTO

1- la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione è fissata nell'apposita tariffa.

2 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

3 - Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50% , mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%;

4 - La scelta delle posizioni per l'affissione è fatta dall'ufficio cui è affidato il servizio in relazione alla disponibilità ed entro i limiti della categoria fissata dal committente. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

5 - le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

1 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

ART. 29 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 30 - ESENZIONE DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti,

restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

16. Tutti i manifesti affissi per il "pubblico servizio" dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia dall'ufficio competente con un timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la "data di scadenza" dell'affissione.

17. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

18. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 32 - AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune di San Giovanni La Punta, come disposto dall'art. 3, comma 3 del Decreto, consente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'effettuazione di affissioni diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità stabilita all'art. 24, comma 3 lett. C) del presente Regolamento;



2 - L'attribuzione dei sopra indicati impianti viene assegnata, a seguito di rilascio di apposita autorizzazione con la modalità previste al succ. art. 46 per un periodo di tre anni, rinnovabile per lo stesso periodo, entro i limiti previsti dal presente regolamento, relativamente alla tipologia, alla superficie indicata per l'esercizio delle affissioni dirette, a soggetti privati che ne facciano apposita richiesta in possesso di capacità tecnica-economica adeguata e che risultino iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, per l'attività oggetto dell'autorizzazione, da almeno 2 (due) anni antecedenti la data della domanda.

3. Al fini di evitare negative concentrazioni di attribuzioni di impianti alla stessa ditta, viene stabilito di assegnare, ad un medesimo soggetto richiedente, il limite massimo di mq. 75 di superficie complessiva, a prescindere dalla tipologia di impianti richiesti;

Le autorizzazioni all'installazione dei suddetti impianti per affissioni dirette, rilasciate alla medesima ditta, precedentemente all'entrata in vigore della presente norma regolamentare, in misura superiore a quella stabilita, producono effetti sino alla naturale scadenza. Successivamente a tale scadenza il rinnovo delle predette autorizzazione sarà sottoposto all'osservanza delle condizioni previste nel presente comma.

4. Tali impianti, devono essere predisposti dai soggetti privati i quali saranno autorizzati, con la modalità previste al succ. art. 46. Il soggetto privato autorizzato provvederà all'installazione di detti impianti, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio"

5. Provvederà inoltre, allo loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza dell'autorizzazione.

6. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'installazione dei sopra indicati impianti pubblicitari per l'affissione diretta, devono essere presentate al Settore competente in carta legale nella quale occorre specificare il numero e la tipologia degli impianti richiesti per l'affissione diretta, con allegata la documentazione di cui al successivo Art. 48

7. Le domande verranno esaminate in scrupoloso ordine cronologico, di numero di protocollo.

Nel caso di presentazione di istanza carente della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento, farà richiesta d'integrazione, mediante avvio del procedimento di decadenza ai sensi di legge. In caso di mancata presentazione di quanto richiesto nei tempi e modi stabiliti, l'istanza verrà archiviata dandone comunicazione ufficiale con avviso certo (raccomandata, pec, notifica o altro).

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di stabilire modalità e termini diversi attraverso cui procedere all'assegnazione degli spazi.

8. Tutti gli impianti destinati all'affissione diretta, debbono recare ben visibile l'indicazione della ditta installatrice con gli estremi per la identificazione. In mancanza di tale adempimento, gli impianti saranno considerati abusivi od abbandonati e pertanto dovranno essere rimossi nei termini e con le modalità previste dall'art. 60 del presente regolamento.

9. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale degli Impianti

10. i soggetti privati di cui ai commi precedenti, sono tenuti a corrispondere oltre l'imposta dovuta a norma del presente regolamento, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia.

ART. 33 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21, 23, 58 e 60 del presente regolamento.



CAPO IV - Piano Generale degli Impianti pubblicitari

ART. 34 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

ART. 35 - CRITERI GENERALI

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate, nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta, in conformità al Piano Generale degli Impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabilite dal D.lgs. 15.11.1993 n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, esclusi i segnali turistici e di territorio, ex art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, nonché le insegne di esercizio e le targhe professionali

3. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del Piano Generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

4. Il Piano Generale degli Impianti è approvato dalla Giunta Comunale e può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 36 - TIPOLOGIA DI IMPIANTI

1. Con la definizione di "mezzi pubblicitari" così come definiti nell'art. 47 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" si intende ogni struttura o manufatto, rigido o no, finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, collocata in luogo pubblico o aperto al pubblico o da tali luoghi percepibile.

2. Il presente Regolamento, in conformità alle normative vigenti, individua i gruppi tipologici di mezzi pubblicitari, le cui definizioni, dimensioni, caratteristiche e ubicazioni delle singole tipologie sono stabilite nel Piano Generale degli Impianti cui si rinvia.

ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano, a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono (insegne distintive dell'esercizio) ovvero siano destinati a richiamare l'attenzione del pubblico, a magnificare merci, prodotti, servizi e/o volti a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato, in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio; di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione

sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in :

a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro

b) frontali (orizzontali o verticale) contro muro

c) a giorno (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

ART. 38 - CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

1. I criteri di specificazione sono:

a) COLORE:

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerar disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate dall'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiedi, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;

3) la collocazione delle insegne luminose all'interno dei portici, da fondo del portico al pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 2,50 ;

4) le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

ART. 39 - CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE

1. I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, sono come di seguito classificati:

A) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere ;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività

B) secondo la collocazione

- 1) a parete ;
- 2) su pannello attiguo o a ridosso di muri o pareti, ma infisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali

ART. 40 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

1. I cartelli, i poster, gli standardi ed impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

2. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone;

3. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo;

4. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

5. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal Piano Regolatore Generale.

ART. 41 - NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'

Ferme restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., della Provincia Regionale sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica su tutto il tracciato.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente alla viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi ed alle attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

3 mt dal limite della carreggiata

100 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari

- 250 mt prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- 150 mt dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- 150 mt prima dei segnali di indicazione
- 100 mt dopo i segnali di indicazione
- 100 mt dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art.3 c.1.20 del CdS
- 250 mt prima delle intersezioni
- 100 mt dopo le intersezioni

- Rimane vietata la pubblicità a mezzo di cartelli ed insegne di esercizio sulle corsie interne alle carreggiate, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve, sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata con terreni superiori a pendenza di 45°, in corrispondenza di raccordi concavi o convessi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti e le barriere di sicurezza. Sono previste le possibilità di deroga alle superiori prescrizioni di cui all'art.23 c.6 del CdS secondo quanto riportato all'art.51 del DPR 495/1992 c.4, lett. a), b), c), d), su parere del Comando di Polizia Municipale. All'interno del centro abitato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 50 mt lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni
- 30 mt lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni
- 25 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni

- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento tecnico. Le distanze minime sopra indicate sono derogabili, su parere della P.M., oltre che per la facoltà accordata ai Comuni ai sensi dell'art.23 c.6 del CdS, e nel caso in cui l'insegna di esercizio collocata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ad un fabbricato esistente (art.51 c.5 del Regolamento)

- Sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 mt rispetto al piano della carreggiata.

- Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfaldandosi rispetto alla direttrice di marcia, vengono fatti salvi comunque i vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico ai sensi del D. lgs. n. 42/2004.

- Tutti gli impianti che sono previsti nel piano generale degli impianti pubblicitari vengono in ogni caso pianificati nel rispetto del codice della strada vigente anche applicando ed avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 23, comma 6 del suddetto C.d.S.

ART. 42 - ZONIZZAZIONE



1. Ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal Piano Regolatore Generale.

2 - In conseguenza le proposte di inserimenti pubblicitari verranno valutate con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 44 e 45.

3 - Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria, il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in :

- a) Edifici monumentali e centro storico "A"
- b) zone "B" e "C" ;
- c) Zone "D" , commerciali , artigianali e direzionali e zone agricole "E" .

ART. 43 - EDIFICI MONUMENTALI E CENTRO STORICO "A"

- Sugli edifici monumentali in linea di massima e compatibilmente con la disciplina normativa prevista dal D.lgs n. 42/2004 è ammessa la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro sono ammesse . Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio e sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna d'esercizio, siano in lettere scolorate in materiale e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.
- c) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestre, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- d) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzarsi nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- e) non devono essere occultate le grate di ferro se esistenti;
- f) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

Son fatte salve le norme previste dal D.lgs. n. 42/2004.

ART. 44 - ZONE "B" e "C"

Con DPRS n. 1980 del 29.10.1978 il territorio del Comune di San Giovanni La Punta è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico. Pertanto l'installazione di qualsiasi "mezzo pubblicitario" è sottoposta al preventivo rilascio del parere della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.

Fatte salve le competenze e la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, la pubblicità sul territorio comunale è regolata come segue:

A) Insegne

- a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali
- b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare insegne su cancellate;
- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti, potranno essere di volta in volta esaminate dall'Ufficio Tecnico competente

ART. 45 - ZONE "D" COMMERCIALI - ARTIGIANALI E DIREZIONALI E ZONE AGRICOLE "E"

1 - In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

2 - In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazze e cancellate, mentre può essere concessa nei viali alberati e nei giardini la collocazione di cartelli pubblicitari isolati.

ART. 46 - AUTORIZZAZIONI

1- L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lgs. n. 507/93, sia a carattere permanente che temporanea, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario del Servizio appositamente delegato, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione e del mezzo pubblicitario;

2 - L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari sia durevoli che provvisori, viene concessa dal Funzionario del Servizio appositamente delegato il quale acquisiti i necessari pareri da parte degli uffici competenti provvede, al rilascio dell'autorizzazione o al rigetto della domanda;

3 - L'autorizzazione per l'installazione di qualsiasi "mezzo pubblicitario" è sottoposta al preventivo rilascio del parere della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, considerato che con DPRS n. 1980 del 29.10.1978 il territorio del Comune di San Giovanni La Punta è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico;

4 - L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della relativa autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta;

5 - L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

6 - L'autorizzazione di cui al presente articolo si intende rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

ART. 47 - PUBBLICITA' TEMPORANEA . TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE

1 - Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.

2 - Tutte le forme di pubblicità temporanea anche se luminosa o illuminata devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi (gonfaloni), cavalletti, cartelli provvisori e cartelli reclamizzanti le vendite straordinarie .

3 - La pubblicità temporanea non può avere durata superiore a 90 giorni consecutivi e non può essere soggetta a proroga.

4 - Alla domanda per la esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari deve essere allegata la documentazione prevista nel successivo art.48 del presente regolamento e la stessa deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità.

5 - L'autorizzazione per l'esposizione di pubblicità temporanea è rilasciata dal Funzionario responsabile del pubblico servizio ed è subordinata al preventivo parere del Comando della Polizia Municipale .

6 - L'autorizzazione di cui al presente articolo si intende rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

ART. 48 - DOCUMENTAZIONE

1 - I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 46 e 47 dovranno presentare all'Amministrazione Comunale , apposita istanza in tre copie di cui una in carta legale e due in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico e del Comando della Polizia Municipale, indirizzata al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

2 - La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità, residenza e codice fiscale e partita IVA (per i soggetti titolari) del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta.

b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione dell'impianto pubblicitario .

c) la definizione del mezzo pubblicitario da installare, la durata (in caso di pubblicità temporanea) .

d) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, salvo i casi in cui non è obbligatoria tale iscrizione;

A ciascuna copia di domanda dovrà essere allegata la documentazione tecnica indicata nelle "Norme di Attuazione" del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari :

Se l'impianto dovrà essere installato su strade la cui proprietà sia di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere prodotta autorizzazione o il nulla osta dell'ente proprietario della strada,;

- in caso di installazione su proprietà privata dovrà essere prodotto il nulla osta del proprietario o dell'amministratore del condominio.

3 - Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari dall'ufficio al fine dell'esame della domanda ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione, pertanto, nel caso in cui l'ufficio delegato ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, dovrà essere fatta richiesta del responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro il termine assegnato con l'avviso del Comune;

4 - Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

5 - Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate da soggetti regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. salvo i casi previsti dalla legge in cui non è obbligatoria tale iscrizione;

6 - Ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari;

7 - le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

ART. 49 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- il Funzionario del Servizio appositamente delegato, incaricato del rilascio dell'autorizzazione, procede all'istruttoria dell'istanza diretta ad accertare la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli impianti, l'osservanza delle limitazioni e dei divieti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, e dei criteri distributivi all'interno del territorio comunale. Specificatamente:

- Esamina le domande in ordine cronologico di numero di protocollo di registro generale;

- Accerta la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dal presente regolamento (art. 48);

- Invia copia della istanza con gli allegati ai Settori tecnici (Polizia Municipale e Ufficio Urbanistica) richiedendone il relativo parere in ordine alla valutazione di compatibilità con la circolazione e la segnaletica stradale esistente, per la valutazione di impatto ambientale e di compatibilità con l'arredo urbano, per la valutazione dei requisiti tecnico funzionali dell'impianto;

- i suddetti pareri dovranno essere resi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e formeranno parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione;

- per gli impianti permanenti l'istruttoria si conclude con il provvedimento finale di autorizzazione che è rilasciato dal Funzionario dell'ufficio appositamente delegato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Per gli impianti temporanei l'istruttoria si conclude entro 30 (trenta) giorni.

Entro i suddetti termini sarà comunicato l'eventuale diniego.

E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente non risulti in regola con i pagamenti in materia di pubblicità con il Comune.

- Ogni autorizzazione rilasciata deve avere un numero progressivo e la data del rilascio, risultante da apposito Registro tenuto dall'ufficio competente al rilascio della stessa;

- La presentazione all'ufficio delegato della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari non autorizza in alcun modo la posa in opera degli impianti medesima prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al conseguenti pagamento della imposta sulla pubblicità, della TOSAP oltre all'eventuale ulteriore tassa o canone di concessione o locazione.

- In ogni caso le autorizzazioni contemplate negli articoli precedenti si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

- In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere al titolare dell'autorizzazione: fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo dei lavori di ripristino da effettuare

a seguito della collocazione del manufatto da computarsi a seguito di apposito computo metrico estimativo predisposto sulla base del vigente preziario regionale delle OO.PP.

- Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.
- L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire a pena di decadenza entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio, termine prorogabile di ulteriori 30 giorni su richiesta motivata dagli interessati.
- Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92.
- L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere al titolare dell'autorizzazione, la stipula di un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero essere causati a terzi, persone, animali e cose dall'impianto, sia direttamente che indirettamente, al fine da tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede nonché per qualsiasi causa e titolo, potrebbe essere avanza in relazione all'autorizzazione rilasciata.

ART. 50 - ESONERO DAL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1- L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali : Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, opache e comunque prive di luminosità propria, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, o in corrispondenza degli accessi all'edificio in cui si svolge l'attività professionale ed avere dimensioni massime di cm 40x40. Nel caso di presenza di più attività è fatto obbligo di raggruppare le targhe in un unico manufatto che ne permetta la sostituzione singola.

Le targhe concernenti le strutture sanitarie e le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono rispettare la normativa specifica vigente.

Sono fatte salve le procedure e prescrizioni previste dai relativi ordini o collegi professionali;

b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico ;

c) pubblicità relativa a vendita e locazioni su stabili di nuova o vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie ;

d) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

e) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere;

f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli, o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, di dimensioni inferiori al mezzo metro quadro a condizione che non sia su questi reclamizzata la ragione sociale;

g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

h) pubblicità varia (distribuzione di manifestini personale circolante con cartelli, disegni fumogeni, purchè non in contrasto con le norme di Pubblica Sicurezza);

i) pubblicità in forma ambulante;

l) pubblicità sonora nelle forme previste dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

2 - L'esposizione di pubblicità di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune, almeno quindici giorni prima. Il Comune può vietare l'esposizione pubblicitaria con provvedimento motivato.

ART. 51 - DURATA , RINNOVO E VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - Il titolo autorizzativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari durevoli, rilasciato dal Funzionario del Servizio appositamente delegato previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, ha durata triennale dalla data del rilascio ed è rinnovabile per lo stesso periodo, eccetto per le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di insegne d'esercizio e similari per le quali non è prevista nessuna scadenza.

L'autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario è rinnovata con provvedimento espresso dall'Amministrazione comunale. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare, 60 giorni prima della scadenza, apposita domanda con le stesse modalità della prima istanza, corredata da idonea documentazione fotografica, della dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. All'istanza va allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei tributi per il triennio precedente.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della istanza di rinnovo, la stessa si intende rinnovata in assenza di impedimenti.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, salvo comprovati motivi di impedimento, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Eventuali mutamenti nella rappresentanza legale della ditta autorizzata dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale ed al servizio Pubblicità per le opportune annotazioni.

2 - In caso di cessione dell'attività la ditta autorizzata dovrà comunicare la cessione entro 30 (trenta) al Comune di San Giovanni La Punta.

La voltura, di autorizzazioni vigenti in presenza di subentro a seguito di atto pubblico o ad esso equiparabile è autorizzata dall'Amministrazione Comunale con provvedimento espresso. L'amministrazione Comunale acconsente al subentro nell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità e del corrispettivo eventualmente dovuto per canoni di locazioni o eventuali oneri accessori non sussistono morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito ed a condizione che il subentrante non superi i limiti imposti di cui al punto 3 dell'art. 32 del presente regolamento.

In caso di giudizi pendenti circa la sussistenza del credito tributario è ammesso il subentro previa assunzione a garanzia da parte del subentrante per il pagamento degli stessi all'esito del giudizio mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

Al rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, si applicano le medesime norme valide per il rilascio dell'autorizzazione originaria ed il subentrante dovrà essere in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione al cedente.

E' esclusa la possibilità di sub affittare gli impianti autorizzati e/o la loro gestione.

In caso di mancato rinnovo della suddetta concessione le parti, (cedente e cessionario) sono obbligati in solido al ripristino dello stato dei luoghi.

3 - Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione che comunque non potrà essere superiore a 90 giorni. Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni, o comunque con ogni altro impianto di cui all'art. 47 la rimozione deve in ogni caso avvenire entro e non oltre le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicitaria. Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro e non oltre le ventiquattro ore successive.

ART. 52 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari, decade nei sotto elencati casi:

- a) in caso di inosservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata;
- b) se non usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio, termine prorogabile di ulteriori 30 giorni su richiesta motivata degli interessati;
- c) se vengono a mancare le condizioni che hanno determinato i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) per il mancato pagamento al Comune dell'imposta annuale di pubblicità, nonché di altri eventuali oneri a cari dell'autorizzato, anche per una sola annualità e/o rata laddove è consentito il pagamento in rate trimestrali;
- e) per mancata comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, di qualsiasi modifica agli assetti proprietari della ditta, nonché di qualsiasi variazione inerente la stessa (denominazione, sede, forma giuridica ecc.)
- f) alla scadenza del termine della stessa;
- g) per espressa rinuncia dell'interessato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto e con specifica preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale;
- h) E' prevista la decadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate fino a quel momento, nei confronti del soggetto per il quale sia stata accertata, per due volte in un anno solare, l'installazione di impianti pubblicitari collocati, sia su suolo pubblico che privato, in assenza di autorizzazione, con conseguente obbligo di rimozione di tutti gli impianti pubblicitari, anche a cura della stessa Amministrazione Comunale ed a spese del titolare delle autorizzazioni.

2 - la decadenza della autorizzazione non comporta restituzione nemmeno parziale dell'imposta versata.

ART. 53 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari, è revocata nei sotto elencati casi:

- a) per motivi di interesse pubblico e di sicurezza incompatibili con la permanenza del mezzo pubblicitario
- b) Inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente da parte del titolare dell'autorizzazione;

2 - La revoca dà diritto al rimborso dell'imposta eventualmente versata, in misura proporzionale al periodo di mancato godimento. Non dà diritto ad altre indennità.

ART. 54 - POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'

1 - La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2 - Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 60 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3 - I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

4 - Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

5 – Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

6 – i titolari dell'impianto si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

ART. 55 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1 – Tutte le autorizzazioni di "esposizione pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

2 – Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

3 – Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

4 – In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi precedenti nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 56 - PUBBLICITA' ABUSIVA E ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE .

1 – Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazione o concessione. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni. Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia e assume le altre iniziative consentite dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e sue succ. modif. ed integr., nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

2 – In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

3 - In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

4 – Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 59 del presente regolamento.

ART. 57 - NORME TRANSITORIE

1 – I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, e alle posizioni e disposizioni indicate nel nuovo P.G.I. dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso a cura e spese del titolare della autorizzazione.

2 – I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata, e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

3 - Eventuali istanze di rilascio dell'autorizzazione per la collocazione sul territorio comunale, di impianti pubblicitari per l'effettuazione di affissioni dirette di manifesti e simili, inoltrate prima dell'adozione del presente Regolamento e in assenza di disponibilità nel PGI adottato in vigore della precedente normativa, non possono essere oggetto di valutazione, considerato che detti strumenti rappresentano il necessario presupposto per procedere alla predetta valutazione.

4 - Ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.lgs. 507/93 il Comune non dà corso al rilascio dell'autorizzazione per la collocazione sul territorio comunale, di nuovi impianti pubblicitari per l'effettuazione di affissioni dirette di manifesti e simili, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'approvazione del nuovo Piano Generale degli Impianti.

CAPO V - Sanzioni tributarie, amministrative e interessi.

ART. 58 - SANZIONI TRIBUTARIE

1 - Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'Art. 11 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,64;

2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta e delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla sanzione prevista nel comma precedente, una sanzione pari al 30 % dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3 - si applica l'istituto dell'accertamento per adesione, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 59 - INTERESSI

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità, e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2 - Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 60 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2 - Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3 - Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4 - Il comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva" in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5 - I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con provvedimento amministrativo del Funzionario competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

6 - Nello stesso provvedimento deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previa corresponsione delle spese di deposito sostenute dall'Amministrazione.

7 - la custodia dei mezzi pubblicitari abusivamente installati e rimossi d'ufficio, potrà essere affidata attenendosi alla normativa in vigore, a ditte esterne. Le spese sostenute dall'Amministrazione per la custodia di tali impianti pubblicitari saranno addebitate al trasgressore.

8 - I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.61 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1- Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico ai sensi della L. n. 241/1990 e succ. modif. ed integr. affinché ne possa prendere visione, nonché pubblicato sul sito web istituzionale .

ART.62 - RINVIO - ABROGAZIONI

1 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e succ. modif. ed integr. e dal D.Lgs. n. 446/1997, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2 - Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari adottate in materia dal Comune di San Giovanni La Punta che siano in contrasto e/o incompatibili con le norme del presente regolamento.

ART.63 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere *dal primo gennaio 2016*

ART.64 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.




EMENDAMENTO I COMM. CONS. PERM.

Oggetto: Emendamento al Regolamento Comunale Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.




La prima Commissione Consiliare Permanente formula il seguente emendamento:

"Art 51 comma 1 si aggiunge: il rinnovo del titolo autorizzativo potrà essere rilasciato per un massimo di due volte".

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI




Povero favorevoli
DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Reg. Rosanna Turico



18/11/2015

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
NE' RIDUZIONE DI ENTRATA



18/11/2015

Povero favorevoli 18/11/2015
Silla Vez

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

-] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
-] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Giovanni La Punta, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 28/11/2015 al _____ Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE